

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso, pubblicato
su www.agriligurianet.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/03/2018 N. 192

Legge n. 128/13. Edilizia scolastica. Approvazione delle procedure di selezione per la formazione della graduatoria del Piano regionale Triennale 2018/2020 e della graduatoria degli interventi di adeguamento antincendio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 gennaio 2018, n. 47 concernente la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, trasmesso in data 3 gennaio 2018 via posta elettronica dalla Segreteria tecnica della IX Commissione Istruzione e Lavoro della Conferenza Unificata, in attesa di pubblicazione, attualmente al visto della Corte dei Conti;
- la legge regionale 4 novembre 2004, n.19 concernente: “Norme per l’edilizia scolastica” ed in particolare l’articolo 3 che riguarda le attività di programmazione;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2017 n. 373 recante: “Adesione al Protocollo di Intesa per l’avvio della “Task Force Edilizia Scolastica “”;

DATO ATTO che il citato decreto interministeriale:

- all’articolo 1:
 - autorizza le Regioni interessate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
 - dispone che i mutui possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti SpA e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- all'articolo 2 prevede che:
 - le Regioni trasmettano al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale n. 47/18 sulla Gazzetta Ufficiale i Piani regionali Triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i termini assegnati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto ad approvare la programmazione unica nazionale ed a ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto anche dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica, degli edifici scolastici presenti nella regione, del livello di rischio sismico, della popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture scolastiche;

CONSIDERATO che si rende necessario:

- individuare le priorità e i parametri di valutazione propedeutici alla formazione del Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 anche sulla base dei criteri definiti all'articolo 3 del citato decreto interministeriale, e più precisamente:
 - a) necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
 - b) avanzato livello di progettazione;
 - c) maggior popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento;
 - d) valutazione della sostenibilità del progetto;
 - e) eventuale quota di cofinanziamento da parte degli enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali;
 - f) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la ricognizione del servizio;
 - l) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali, tenendo conto in particolare delle aree a rischio e a rischio idrogeologico;
- integrare i criteri indicati nel citato decreto interministeriale con alcune specifiche maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio regionale sulla base delle richieste pervenute dagli Enti locali in occasione delle precedenti programmazioni di risorse per l'edilizia scolastica e dei relativi esiti, nonché delle peculiarità della regione, caratterizzata -tra l'altro- da una frammentazione della popolazione scolastica in edifici posti in comuni di piccole dimensioni;

VISTO il "Resoconto dell'Osservatorio dell'Edilizia Scolastica del 7 marzo 2018", protocollo MIUR n. 7409 del 20 marzo 2018, trasmesso via posta elettronica nella stessa data dalla Segreteria tecnica della IX Commissione Istruzione e Lavoro della Conferenza Unificata nel quale si evidenzia la disponibilità di ulteriori risorse statali per piccoli interventi negli edifici scolastici volti a conseguire il certificato antincendio nella misura di € 50.000,00 per l'adeguamento di edifici scolastici ospitanti scuole del primo ciclo e di € 70.000,0000 per l'adeguamento di edifici scolastici ospitanti scuole del secondo ciclo, stabilendo di inserire all'interno dei rispettivi bandi regionali un criterio per consentirne il finanziamento;

CONSIDERATO, quindi, di dover predisporre, sulla base delle istanze presentate dagli Enti locali, il Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020;

ATTESO, inoltre, che, data la specificità delle risorse statali previste per il conseguimento del certificato antincendio, si rende necessario definire i criteri in base ai quali selezionare le domande relative a tale tipologia di intervento;

PRESO ATTO della nota prot. n. 238 del 23 marzo 2018 pervenuta all'ANCI Liguria in esito alla riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione circa la programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020;

RITENUTO, pertanto, nelle more della pubblicazione del decreto interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47 più volte menzionato, di:

- approvare la procedura di selezione per la formazione del Piano regionale Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2018/2020, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, elaborata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale e di quelli definiti a livello regionale maggiormente rispondenti a specificità territoriali liguri, all'interno della quale inserire, inoltre, i criteri in base ai quali selezionare le domande relative al finanziamento di interventi volti al conseguimento del certificato antincendio;
- demandare alla competente Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli tutte le iniziative utili alla stipula del mutuo previsto al citato articolo 1 del decreto interministeriale relativo alla nuova programmazione triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione territoriale ed Edilizia, dr. Marco Scajola

DELIBERA

per tutto quanto sopra specificato e al quale si fa ogni più ampio riferimento, di:

- approvare, nelle more della pubblicazione del decreto 3 gennaio 2018 n. 47 concernente la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la procedura di selezione per la formazione del Piano regionale Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2018/2020, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, elaborata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale e di quelli definiti a livello regionale maggiormente rispondenti a specificità territoriali liguri, all'interno della quale sono, inoltre, inseriti i criteri per la selezione delle domande relative al finanziamento di interventi volti al conseguimento del certificato antincendio;
- demandare alla competente Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli tutte le iniziative utili alla stipula del mutuo previsto all'articolo 1 del citato decreto interministeriale;
- dare mandato al Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia di provvedere agli adempimenti necessari per l'approvazione del Piano regionale Triennale degli interventi per l'edilizia scolastica 2018/2020, del Piano annuale 2018 e all'attuazione di quant'altro previsto dal decreto citato per il finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;
- pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI L'EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020

PARTE PRIMA

PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Tipologie di intervento ammissibili

In attuazione di quanto previsto dal decreto 3 gennaio 2018, n. 47 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per la predisposizione del Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 sono ammissibili gli interventi presentati dagli Enti locali su immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti sul portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica e che ospitano istituzioni scolastiche pubbliche.

Sono ammissibili le opere relative a interventi straordinari di: adeguamento sismico, adeguamento alla normativa vigente, ampliamento, ristrutturazione nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

E', altresì, considerata condizione di ammissibilità il cofinanziamento da parte dell'Ente (fonte: Anuario Statistico della Regione Liguria - popolazione residente al 1° gennaio 2017), come meglio specificato di seguito:

- nella misura del 10% dell'importo complessivo dell'intervento per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- nella misura del 20% dell'importo complessivo dell'intervento per i Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.

Sono esclusi dall'obbligo di cofinanziamento le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Genova ed i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

Non possono essere ammessi sul Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 gli interventi:

- già oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali, in qualsiasi forma erogati;
- per i quali alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 4.1 siano state avviate le procedure di gara relative all'intervento oggetto di finanziamento.

2. Indirizzi generali per l'individuazione degli interventi

Per l'individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018/2020 valgono i seguenti indirizzi generali:

- è considerato elemento di valutazione la finalità dell'intervento in termini di adempimento alle prescrizioni normative vigenti in materia e conseguente rimozione delle cause di mancata conformità;
- in caso di frazionamento dell'intervento in lotti, sono ritenuti ammissibili esclusivamente lotti funzionali e/o prestazionali autonomamente fruibili; in ogni caso, sono valutati prioritariamente gli interventi realizzati in un unico lotto o che costituiscono lotti conclusivi di interventi già avviati, purché non oggetto di altri finanziamenti statali; non è

possibile, in ogni caso, procedere al frazionamento in lotti di interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale);

- progettazione approvata almeno a livello di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La programmazione nazionale di edilizia scolastica, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni attraverso i Piani Triennali, rappresenta lo strumento per l'assegnazione di finanziamenti pubblici comunque destinati al settore. Pertanto, al fine di includere il maggior numero di richieste, possono essere altresì presentate domande supportate dal solo documento di indirizzo alla progettazione di cui al citato articolo 23 del D.Lgs n. 50/16 approvato dal competente organo e completo di tutta la documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi. Tali domande vengono inserite in un elenco separato ("graduatoria 2" di cui al successivo punto 3. *Valutazione degli interventi ed attribuzione dei punteggi*) in quanto momentaneamente non finanziabili.

In sede di perfezionamento dei Piani annuali 2019 e 2020, di cui al successivo punto 5. *Aggiornamento Piano annuali 2019 e 2020*, qualora nel contempo l'Ente abbia approvato almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare), le domande possono essere estrapolate dalla "graduatoria 2" e poste in "graduatoria 1" (di cui al successivo punto 3) con il relativo punteggio riveduto.

Sono, inoltre, tenute in considerazione le caratteristiche qualitative aggiuntive che costituiscono elementi di valutazione secondo quanto previsto al successivo punto 3.

Nel caso in cui sia prevista la dismissione ai fini della valorizzazione di immobili che hanno fruito di finanziamenti pubblici, le eventuali procedure per lo svincolo dei predetti contributi devono essere avviate al momento dell'ammissione a finanziamento; in tale circostanza è, altresì, prevista la restituzione del contributo concesso proporzionalmente al numero degli anni restanti alla cessazione del vincolo di destinazione d'uso previsto al momento della concessione del contributo.

L'organizzazione degli interventi in lotti, a fronte dei quali è stato attribuito un precedente finanziamento, non può essere mutata; gli eventuali lotti aggiuntivi non sono inseriti nella graduatoria degli interventi ammissibili.

A parità di punteggio di interventi presentati da Enti diversi viene data priorità nell'ordine:

1. alla tipologia di intervento come individuata al successivo punto 3;
2. al livello di progettazione indicato;
3. agli Enti che non abbiano ottenuto finanziamenti per l'edilizia scolastica a partire dall'ultima programmazione della legge n. 23/96 (Quarto Piano Generale Triennale degli interventi di edilizia scolastica 2007/2009);
4. all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

A parità di punteggio di interventi presentati dallo stesso Ente viene tenuto conto dell'ordine di priorità indicato dall'Ente medesimo. In caso di mancata indicazione viene data priorità agli interventi di minore importo.

Sulla base degli esiti delle precedenti programmazioni regionali in materia di edilizia scolastica, si ritiene congruo, come meglio esplicitato nel "Manuale" allegato alla presente procedura di selezione, articolare il contributo degli interventi come segue:

- contributo massimo di € 800.000,00 per ciascun intervento:
 - di adeguamento sismico;
 - di miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale);
 - finalizzato all'ottenimento del certificato di agibilità e di adeguamento alla normativa antincendio;
 - ampliamento;
 - altri interventi come individuati alle lettere D e G di cui al successivo punto 3.
- contributo massimo di € 2.000.000,00 per ciascun intervento di nuova costruzione.

Come precedentemente indicato, è richiesto un cofinanziamento:

- nella misura del 10% dell'importo complessivo dell'intervento per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- nella misura del 20% dell'importo complessivo dell'intervento per i Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.

E', altresì, previsto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello sopra indicato a condizione che l'Ente, oltre la quota di cofinanziamento obbligatoria, si impegni a sostenere il 40% della quota restante per il raggiungimento del costo complessivo dell'intervento.

Il contributo aggiuntivo viene rideterminato qualora:

- gli Enti proponenti cofinanzino in misura superiore alla quota richiesta dalla presente procedura di selezione;
- l'intervento venga cofinanziato da fondi pubblici e/o privati stanziati per specifiche finalità.

Indipendentemente dal numero di richieste di finanziamento da parte del medesimo Ente, a valere sulle singole annualità sono ammessi a finanziamento (fonte: Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica):

- 1 intervento per gli Enti che hanno sino a 5 edifici scolastici;
- 2 interventi per gli Enti che hanno da 6 a 20 edifici scolastici;
- 4 interventi per tutti gli altri Enti.

Il numero complessivo degli interventi ammissibili per ciascun Ente sopra indicato può essere aumentato qualora siano presentati interventi relativi anche a riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili e soggetti a chiusura per provvedimento dell'autorità competente.

Può essere presentata una sola domanda per edificio scolastico.

3. Valutazione degli interventi ed attribuzione dei punteggi

Le domande pervenute vengono esaminate dai Settori regionali competenti per materia, in collaborazione con la Task Force per l'Edilizia scolastica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2017 n. 373.

Gli interventi ammissibili vengono ordinati in due graduatorie:

- "graduatoria 1": la domanda è supportata da progettazione approvata **almeno** a livello di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) approvato;
- "graduatoria 2": la domanda è supportata dal **solo** documento di indirizzo alla progettazione approvato;

entrambe sulla base dei punteggi assegnati come di seguito indicato e come meglio esplicitato nel "Manuale" allegato alla presente procedura di selezione:

CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO		
1. tipologia di intervento ¹		punteggio massimo
A.	nuova costruzione per sostituzione, anche per demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici esistenti, nel caso in cui l'adeguamento sismico o il miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale) non sia conveniente, o nei casi di stato di pericolo o di inagibilità o di chiusura da parte dell'autorità competente	100
B.	interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale) - punteggio calcolato in base a disponibilità di verifica sismica o stima dell'indice (vedi Tabella A)	50
C.	interventi finalizzati all'eliminazione o riduzione di rischi, all'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio e/o di ulteriori certificazioni di legge comunque richieste per la conduzione delle attività scolastiche nonché all'adeguamento alla normativa antincendio: C.1. adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio per la presentazione di attestazione o di rinnovo periodico di conformità antincendio (CPI / SCIA) per attività soggette (allegato I al DPR n. 151/11) e l'adeguamento di attività non soggette; la riduzione del rischio di incendio, del rischio elettrico e di folgorazione finalizzato all'ottenimento della dichiarazione di conformità per attività soggette e non soggette C.2. eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto C.3. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche C.4. eliminazione di rischi diversi	40
D.	interventi finalizzati all'eliminazione di materiali contenenti amianto	20
E.	ampliamento per sopraggiunte necessità scolastiche	10
F.	costruzione nuovo edificio scolastico / nuova palestra scolastica per sopraggiunte necessità scolastiche	10
G.	ogni altro intervento diverso da quelli precedentemente elencati	5

¹ I punteggi relativi a interventi di cui alle lettere B. e C. sono cumulabili tra di loro mentre non lo sono gli altri

<i>ULTERIORI CRITERI</i>		
2. livello di progettazione approvato ("graduatoria 1")		punteggio massimo
A.	progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare)	5
	progetto definitivo	10
	progetto esecutivo munito di verbale di verifica	30
	autorizzazione sismica rilasciata ai sensi di legge	10
	presenza di verifica di vulnerabilità sismica	10

2. livello di progettazione approvato ("graduatoria 2")		
A.	documento di indirizzo alla progettazione	0

3. efficacia nell'impiego delle risorse		punteggio massimo
A.	disponibilità di ulteriori risorse	30
B.	grado di partecipazione al cofinanziamento dell'intervento da parte del soggetto beneficiario, aggiuntiva rispetto alla percentuale minima del 10% del costo complessivo dell'intervento (per Enti tra 5.001 e 15.000 abitanti) o del 20% (per Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti) o qualsiasi percentuale aggiuntiva per gli Enti senza obbligo di cofinanziamento	0 - 50
C.	l'intervento è finalizzato al rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso	10
D.	l'intervento è relativo ad un edificio ospitante istituzioni scolastiche di II grado	3
E.	numero di iscritti (a.s. 2017/2018) interessati dal progetto	0 - 50
F.	l'intervento non prevede ulteriori lotti funzionali	5
G.	l'intervento consente di completare lavori iniziati e non terminati per mancanza di finanziamento	5
H.	l'intervento è relativo ad un edificio in stato di pericolo o inagibile o situato in zona a rischio idrogeologico	20
I.	sostenibilità ambientale	10

4. punteggi aggiuntivi		punteggio massimo
A.	rispondenza dei dati di tutti gli edifici dell'Ente presenti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica alle richieste del Sistema Nazionale delle Anagrafi di Edilizia Scolastica (SNAES)	10
B.	compresenza di più ordini di scuole	15
C.	asservimento a di più Comuni delle istituzioni scolastiche presenti nell'edificio	5
D.	ubicazione dell'edificio scolastico in un Comune dichiarato interamente montano e non costiero	10

4. Procedure per la presentazione della domanda e l'erogazione del finanziamento

4.1. Presentazione della domanda

Le domande di accesso al contributo devono pervenire alla Regione Liguria entro le ore 13:00 dell'ottantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto 3 gennaio 2018, n. 47 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e devono essere formulate seguendo esclusivamente l'apposita procedura informatizzata via web resa disponibile sul sito www.ediliziascolastica.regione.liguria.it a far data dal 2 maggio 2018 tramite la compilazione della "Scheda per la gestione della richiesta di un finanziamento per l'edificio scolastico".

Qualora il termine per la presentazione della domanda scada in giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Nel caso in cui la domanda di contributo sia relativa ad un intervento di nuova costruzione ovvero ad un edificio non presente nel portale dell'Anagrafe, deve essere previamente inviata apposita comunicazione via posta elettronica all'indirizzo anagrafe.ediliziascolastica@regione.liguria.it.

A pena di esclusione:

- i modelli allegati per la presentazione della domanda non devono in alcun modo essere modificati;
- il "Riepilogo richiesta finanziamento edificio", generato in formato ".pdf" dalla procedura informatizzata, che attesta l'avvenuta compilazione della domanda *on line*, e la stampa della "Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione", scaricabile dal portale dell'Anagrafe e debitamente compilata, devono:
 - essere sottoscritte dai soggetti indicati;
 - trasmesse all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it tramite posta elettronica certificata;
- nella procedura informatizzata **deve** essere inserita la seguente documentazione (**obbligatoria**):
 - dichiarazione (allegata alla presente procedura);
 - "Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione" (allegata alla presente procedura);

- provvedimento di approvazione del livello progettuale;
- provvedimento dell'autorità competente nel caso di demolizione e ricostruzione di immobili scolastici in stato di pericolo o inagibili o soggetti a chiusura;
- elaborati tecnici composti da (a seconda dell'intervento proposto):
 - a) relazione tecnica nella quale sono argomentate in dettaglio le motivazioni legate alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico qualora l'intervento di adeguamento sismico o di miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale) non risulti conveniente;
 - b) relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni legate alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico / nuova palestra scolastica per sopraggiunte necessità scolastiche;
 - c) in caso d'intervento di adeguamento sismico o di miglioramento sismico (edificio non adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale) relativo a edifici ricadenti nelle zone sismiche 2, 3 e 4, analisi della vulnerabilità sismica o dichiarazione d'impegno ad effettuare l'analisi entro i termini previsti dall'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45², e comunque non oltre la data del decreto del MIUR di autorizzazione del finanziamento (vedi dichiarazione);
 - d) in caso di intervento diverso da quelli di cui alla precedente lettera c):
 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 2, dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione);
 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:

² ² «Articolo 20-bis.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
4. **Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.**

- *costruiti prima del 1984*: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione);
 - *costruiti dopo il 1984*: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all'epoca di costruzione e che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche (vedi dichiarazione);
- e che i relativi certificati / dichiarazioni sono stati inseriti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica;
- e) dichiarazione del/i Dirigente/i scolastico/i circa il numero di alunni presenti nell'edificio oggetto di intervento (anno scolastico 2017/2018);
 - f) facsimile generato dal portale GSE (Gestione Servizi Energetici) per l'accesso agli incentivi in cui viene indicata la stima del contributo in Conto Termico sui singoli progetti, simulata in fase preliminare prima della presentazione della richiesta di finanziamento;
 - g) dichiarazione circa la disponibilità di ulteriori risorse pubbliche e/o private di compartecipazione all'intervento;
 - h) dichiarazione che l'intervento è inserito nell'elenco delle opere incompiute di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42;
 - i) relazione tecnica illustrativa o suo estratto;
 - j) stima sommaria dei lavori o Computo Metrico Estimativo da cui si evincano le lavorazioni suddivise in categorie omogenee;
 - k) cronoprogramma;
 - l) elaborati grafici (stato attuale/progetto/confronto).

Alla data di presentazione della domanda, gli allegati tecnici di cui alla lettera c) e d) non sono obbligatori per gli interventi che presentino il solo documento di indirizzo alla progettazione e posti in "graduatoria 2" dopo l'istruttoria.

La Commissione di valutazione delle domande può procedere alla verifica della documentazione relativa alla domanda presentata ed, eventualmente, richiedere ulteriori documenti ad integrazione.

Qualora i dati inseriti nella "Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione" e/o nella dichiarazione risultino affetti da errore materiale o ideologico e, in particolare, confliggenti o non comprovati dai dati presenti all'interno del portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica o nella documentazione prodotta, vengono considerati come non valutabili e non danno diritto al relativo punteggio.

Le domande presentate con modalità diverse da quanto sopra indicato sono considerate inammissibili.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte degli Enti proponenti né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta alla Regione Liguria, titolare del trattamento.

4.2. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle voci di costo desumibili dal quadro tecnico economico dell'intervento predisposto in conformità alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

Non sono ammissibili i costi dei lavori eseguiti in amministrazione diretta (approvvigionamento di materiali, di mezzi d'opera e di prestazioni di lavoro).

L'individuazione dei costi delle opere edili ed impiantistiche, ivi compresi gli oneri per la sicurezza nei cantieri, deve fare riferimento al vigente Prezzario Regionale - anno 2018 disponibile su www.appaltiliguria.it.

Si intendono ammissibili le spese per:

- lavori relativi a opere edili ed impiantistiche, a misura e/o a corpo;
- oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudi tecnico amministrativi, inclusi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, decreto legislativo n. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima del 15% del costo complessivo dell'intervento (importo lavori a base d'asta oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa);
 - spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, rilievi, accertamenti e indagini preliminari (verifica di vulnerabilità sismica, indagini sperimentali ai fini della conoscenza strutturale, sondaggi geognostici, geotecnici, etc.);
 - spese per allacciamenti ai pubblici servizi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 - imprevisti nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A.);
 - accantonamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16;
 - I.V.A., se non recuperabile, ed altre imposte.

Le somme derivanti da ribasso d'asta o da economie di intervento non possono essere utilizzate per la parte di intervento finanziata dai fondi statali e/o regionali.

4.3. Procedure per l'assegnazione del finanziamento per l'annualità 2018

L'assegnazione delle risorse è disposta con decreto del MIUR con il quale vengono ripartite le risorse previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, tenendo conto dei dati contenuti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica ed in particolare di:

1. numero di edifici scolastici presenti nella regione;
2. livello di rischio sismico;
3. popolazione scolastica;
4. affollamento delle strutture scolastiche.

Sono ammessi a finanziamento per l'annualità 2018 gli interventi:

- relativi ad immobili di proprietà pubblica, adibiti all'istruzione **statale** ivi compresi i poli per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- per i quali l'Ente abbia effettuato la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'articolo 20 bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto del MIUR di autorizzazione al finanziamento nei casi sopra previsti; il contributo viene rideterminato qualora, a seguito della verifica di vulnerabilità sismica effettuata dopo la presentazione della domanda, l'importo complessivo risulti inferiore rispetto a quanto indicato al momento della presentazione della domanda;
- che non prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.

Per l'annualità 2018, una quota del 30% delle risorse assegnate alla Regione Liguria dal MIUR con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto n. 47/18 è riservata a favore delle Province e della Città Metropolitana di Genova quale sostegno per l'esercizio della funzione fondamentale relativa all'edilizia scolastica attribuita alle Province dall'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56 nonché in attuazione di quanto previsto dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto interministeriale n. 47/18.

Tale riserva viene ripartita come segue:

- a) una quota fissa del 30% è suddivisa in modo omogeneo;
- b) una quota variabile del 70% è suddivisa proporzionalmente tenendo conto del numero degli studenti iscritti alle scuole statali secondarie di secondo grado e del numero degli edifici scolastici di ogni singola provincia o della Città Metropolitana di Genova ospitanti istituzioni scolastiche secondarie di II grado.

Sulla base della loro posizione utile in "graduatoria 1" viene selezionato almeno un intervento per ciascuna Provincia ed almeno un intervento per la Città Metropolitana di Genova, fermo restando il limite degli importi assegnati come sopra indicato.

Non sono ammessi a finanziamento ulteriori interventi eccedenti la predetta quota del 30%.

Nel caso in cui una Amministrazione provinciale o la Città Metropolitana di Genova non utilizzino tutta o parte della quota come sopra determinata, questa viene destinata al finanziamento delle domande presentate dalle Amministrazioni Comunali.

I progetti proposti devono in ogni caso rispondere ai requisiti previsti dalla presente procedura di selezione.

Inoltre, una quota pari al 10% delle risorse assegnate alla Regione Liguria è riservata a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, selezionati sulla base della loro posizione utile in "graduatoria 1" per interventi diversi dalla nuova costruzione.

Le risorse restanti sono destinate agli interventi presentati dalle Amministrazioni Comunali e posti in "graduatoria 1". Come indicato al citato punto 2. della presente procedura di selezione vengono finanziati (fonte Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica):

- 1 intervento per i Comuni che hanno sino a 5 edifici scolastici;
- 2 interventi per i Comuni che hanno da 6 a 20 edifici scolastici;
- 4 interventi per tutti gli altri Comuni.

4.4. Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, predisposta dal MIUR con proprio provvedimento, gli Enti locali, risultati assegnatari dei finanziamenti per l'anno 2018, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli Enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative all'aggiudicazione tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica del MIUR.

4.5. Stati di avanzamento e monitoraggio

Gli Enti locali beneficiari trasmettono alla Regione:

- prima dell'avvio delle procedure di gara, copia dell'autorizzazione sismica ottenuta dagli Uffici provinciali competenti per gli interventi di adeguamento o di miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale) o di nuova costruzione, come sopra specificati;
- gli stati di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione utilizzando l'apposito sistema informativo di monitoraggio del MIUR.

Ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti, la Regione, in esito alle richieste e previa verifica dell'avvenuta trasmissione dei dati, attesta all'Istituto finanziatore individuato l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli Enti locali e trasmette al medesimo Istituto finanziatore la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni agli Enti locali nello stesso esercizio finanziario in cui le spese in questione risultano esigibili.

La prima richiesta di erogazione del contributo deve essere accompagnata dalla documentazione fotografica *ante operam* e viene effettuata previa verifica:

- dell'invio dei dati all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi ed alla Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche (B.D.A.P.) per le informazioni integrative a quelle già trasmesse all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
- della messa in opera del cartello di cantiere ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1148 del 11 ottobre 2002 riportante la dicitura "Regione Liguria - intervento finanziato (o cofinanziato) dalla Banca Europea per gli Investimenti".

La richiesta di erogazione del saldo del contributo deve essere accompagnata dalla documentazione fotografica *post operam* ed è effettuata previa verifica:

- dell'invio dei dati all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi ed alla Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche (B.D.A.P.) n. 31/07 ed alla B.D.A.P. ai sensi del

decreto legislativo n. 229/11 per le informazioni integrative a quelle già trasmesse all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

- dell'aggiornamento dei dati contenuti nel portale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riferimento all'inserimento delle certificazioni rilasciate a seguito dell'intervento;
- della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni beneficiarie di contributo, alla voce "Amministrazione Trasparente", della documentazione idonea ad accertare la corretta realizzazione dell'opera ed il conseguente rilascio di certificazioni da parte degli organi competenti.

5. Aggiornamento Piani annuali 2019 e 2020

Nel corso delle successive annualità gli interventi ancora presenti in "graduatoria 1" e "graduatoria 2" possono essere soggetti ad aggiornamento e alla conseguente rimodulazione del punteggio, fermo restando la tipologia di progetto presentata, per quanto concerne:

- il livello di progettazione e relativo importo del quadro economico;
- l'indice di vulnerabilità conseguito a seguito della verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'articolo 20 bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ove previsto dalla presente procedura di selezione o dalla vigente normativa;
- la documentazione necessaria alla rivalutazione del progetto per gli interventi supportati dal solo documento di indirizzo alla progettazione ed inseriti in "graduatoria 2".

Vengono posti in graduatoria con punteggio 0 (zero) gli interventi proposti da Enti ricadenti in zona sismica 2 che -trascorsi i termini previsti dal più volte citato articolo 20-bis della legge n. 45/17- non siano stati sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica.

All'assegnazione di fondi per annualità 2019 e 2020 si procede con successiva determinazione, secondo quanto disposto dai competenti Ministeri.

Nel caso in cui vengano definite linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione Liguria si riserva di attingere dalla graduatoria per individuare gli interventi che rispondano ai requisiti previsti da programmi straordinari di finanziamento.

6. Revoca dei contributi

Oltre a quanto previsto da eventuali normative applicabili, si procede alla revoca e al recupero del contributo concesso ed erogato, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di liquidazione delle somme spettanti sino alla data di effettiva restituzione, nei seguenti casi:

- mancata aggiudicazione almeno provvisoria dei lavori entro 365 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MIUR di autorizzazione all'utilizzo delle risorse predisposto dal MIUR;
- mancato rispetto degli adempimenti normativi, ivi compreso il mancato aggiornamento dei dati contenuti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica;
- avvio dell'intervento prima del decreto interministeriale di autorizzazione di utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7106 del bilancio del MIUR;

- sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
- mancato raggiungimento dell'adeguamento sismico o del miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale) previsto dalla normativa vigente (certificazione di rispondenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 14983, n. 29) nel caso degli interventi previsti alla lettera B delle tipologie di cui al precedente punto 3.;
- mancato ottenimento della relativa certificazione nel caso degli interventi previsti alle lettere C, D, E e G delle tipologie di cui al precedente punto 3.;
- mancato ottenimento della autorizzazione sismica rilasciata ai sensi di legge sull'intervento oggetto di finanziamento per gli interventi ove prevista;
- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo, ivi comprese le dichiarazioni rilasciate.

Le risorse revocate nonché le economie di spesa comunque rese disponibili all'esito delle procedure di gara sono accertate in sede di monitoraggio dal MIUR e riassegnate dallo stesso alla Regione, secondo criteri, tempi e modalità stabiliti con decreto del MIUR, d'intesa con il MEF.

7. Prescrizioni, verifiche e vincoli

Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le procedure di cui alla circolare 8 aprile 2014, n. 14 del MEF, come meglio esplicitato nelle istruzioni diramate dall'Osservatorio regionale in data 18 dicembre 2014 per il corretto adempimento agli obblighi informativi (vedasi al proposito il portale www.appaltiliguria.regione.liguria.it).

E' fatta salva la facoltà della Regione Liguria di procedere alle verifiche della regolare esecuzione delle opere, nonché della loro conformità ai requisiti di ammissibilità a finanziamento del progetto presentato e del rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento.

La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono l'Amministrazione regionale nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di edilizia scolastica, approvazione dei progetti, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane di esclusiva competenza degli stessi.

Gli Amministratori e i Funzionari degli Enti assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso del bene finanziato per un periodo minimo di dieci anni dalla data di approvazione della presente procedura di selezione.

TABELLA A

I valori di capacità indicati nella seguente procedura sono convenzionali e possono essere utilizzati unicamente allo scopo di definire una graduatoria per le finalità del provvedimento. Essi non possono in alcun modo essere assunti e utilizzati come valori effettivi dell'indice di rischio, che possono solo essere determinati attraverso analisi effettuate ai sensi delle NTC vigenti.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P = \begin{cases} 50 & \text{per } I_R \leq 0.2 \\ \frac{400 - 500 I_R}{6} & \text{per } 0.2 < I_R < 0.8 \\ 0 & \text{per } I_R \geq 0.8 \end{cases}$$

I_R rappresenta l'indice di rischio e viene valutato come descritto nel seguito:

- a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione;
- b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'OPCM 3728 e s.m.i. condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, I_R è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile [www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/.../Indici di rischio.xls](http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/.../Indici_di_rischio.xls)
- c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ai punti a) o b) I_R viene valutato come:

$$I_R = S_c a_{g,c} / S_d a_{g,d}$$

dove:

$a_{g,d}$ S_d = ancoraggio dello spettro di domanda al suolo effettivo del sito di costruzione per la verifica dello stato limite di salvaguardia della vita;

$a_{g,d}$ = domanda riferita a suolo rigido e pianeggiante per la verifica dello stato limite di salvaguardia della vita, pari all'accelerazione al suolo attesa al sito di costruzione con periodo di ritorno di 712 anni, $a_g(T_R=712, \text{suolo A})$.

$S_d = S_{S,d}$ S_T = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per $a_{g,d}$. In mancanza di più precise determinazioni si assumerà, convenzionalmente, un suolo di categoria B;

$a_{g,c}$ S_c = capacità della struttura su suolo effettivo del sito di costruzione, intesa come ancoraggio dello spettro di risposta su suolo effettivo del sito di costruzione che produce il raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita;

$a_{g,c}$ = capacità della struttura riportata a suolo rigido e pianeggiante;

$S_c = S_{S,c}$ S_T è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per $a_{g,c}$;

$a_{g,c}$ S_c viene valutato come nel seguito descritto

- c.1) se l'edificio è stato progettato successivamente all'entrata in vigore della normativa sismica per le costruzioni ed alla classificazione sismica riferite al sito di costruzione, $a_{g,c} S_c$ viene valutato a partire dalla seguente tabella:

Tabella 1: valori di $a_{g,c}S_c/g$ in funzione dell'epoca di costruzione e della classificazione sismica all'epoca di costruzione

Epoca di progettazione \ Zona o categoria sismica dell'epoca di progettazione	I	II	III
Dopo il 1915	0.25	--	--
Dopo il 1930	0.27	0.19	--
Dopo il 1935	0.20	0.14	--
Dopo il 1984	0.26	0.19	0.11
Dopo il 1996	0.28	0.20	0.12
Secondo OPCM3274	0.42	0.30	0.18

Nota: i valori in tabella derivano da una uguaglianza tra taglio resistente alla base e taglio agente alla base, nell'ipotesi di uguaglianza degli spostamenti:

$$V_{Ed} = \frac{a_g}{g} S_s S_T F_o \Gamma W = V_{Rd} = C_{Rd} \mu W = \alpha C \mu W$$

C è il coefficiente di taglio alla base in termini di verifiche alle tensioni ammissibili, C_{Rd} in termini di stato limite ultimo, α il fattore che consente il passaggio da verifiche alle tensioni ammissibili a stato limite ultimo, Γ il coefficiente di partecipazione, μ la capacità di deformazione espressa in termini di duttilità globale, W il peso della struttura. Si ha:

$$\frac{a_g}{g} S_s S_T = \frac{\alpha \mu}{\Gamma F_o} C$$

Si è adottato $\alpha=1.75$, $\Gamma=0.80$, $F_o=2.5$, $\mu=2.0-2.2-2.3-3.0-3.2$ per anni di costruzione dopo il 15-30-35-84-96 con esclusione di opcm3274 dopo la quale si assume implicitamente elevata duttilità;

- c.2) nel caso di edificio adeguato sismicamente $a_{g,c}S_c$ viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l'epoca di progettazione dell'intervento di adeguamento sismico;
- c.3) nel caso di edificio migliorato sismicamente $a_{g,c}S_c$ viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l'epoca di progettazione dell'intervento di miglioramento sismico e riducendo i valori riportati in tabella per il livello di miglioramento raggiunto, o, convenzionalmente, per 0.6 nel caso non sia disponibile il dato;
- c.4) edifici progettati sismicamente prima del 1996 con telai o pareti in una sola direzione si considerano come progettati ai soli carichi verticali (punto c.5);
- c.5) nel caso di edifici progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione, anche nel caso di successivi interventi di rafforzamento che non rientrano nelle fattispecie dell'adeguamento o miglioramento sismico, I_R viene determinato a partire dalle caratteristiche tipologiche dell'edificio:

Tabella 2: valori di $a_{g,c}S_c/g$ per edifici in muratura o misti progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione

Strutture verticali	Strutture orizzontali	$a_{g,c}S_c/g$
Muratura di scarsa qualità (pietra arrotondata, a sacco, non rinforzata)	qualsiasi	0.06
Muratura di media qualità (pietra semi squadrata, con listature, collegata nello spessore, muratura rinforzata con iniezioni di malta)	flessibili	0.08
	semirigidi	0.10
	rigidi	0.11
Muratura di buona qualità (pietrame squadrato, mattoni apparecchiati nello spessore, muratura rinforzata con betoncino armato, CAM, etc.)	flessibili	0.12
	semirigidi	0.13
	rigidi	0.14

In tutti i casi, la presenza sistematica di catene, tiranti o cordoli implica un aumento del 20% dei valori riportati in tabella.

Per la definizione del tipo di muratura e di orizzontamento si può far riferimento a quanto contenuto nel manuale di compilazione della scheda Aedes.

Tabella 3: valori di $a_{g,c}S_c/g$ per edifici in cemento armato o acciaio progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione

Strutture verticali	$a_{g,c}S_c/g$
Strutture a telaio in una sola direzione	0.06
Strutture con pareti/nuclei/controventi in una sola direzione	0.06
Strutture a telaio in due direzioni	0.10
Strutture con pareti/nuclei/controventi in due direzioni	0.14

d) Carenze strutturali per edifici del caso c)

Per edifici non progettati sismicamente o progettati sismicamente fino al DM96 compreso nel caso di presenza di carenze strutturali gravi i valori di capacità riportati al punto c) vengono ridotti come descritto nel seguito:

Tabella 4: Fattori riduttivi di $a_{g,c}S_c$ per edifici non sismicamente progettati o progettati sismicamente fino al DM96 compreso

Carenze	Fattore riduttivo
Edifici in cemento armato o acciaio	
Presenza di pilastri corti	0.80
Distribuzione irregolare di tamponature rigide e resistenti tali da determinare concentrazioni di domanda di deformazione in singoli piani o in parti in pianta della costruzione (ad es. piano pilotis, tamponature solo su un lato o due lati consecutivi, etc.)	0.80
Irregolarità di forma in pianta o in altezza	0.80
Edifici in muratura o misti	

Presenza di aperture vicine agli spigoli, aperture non allineate in verticale, canne fumarie nello spessore della muratura, nicchie frequenti	0.80
Presenza di tetti spingenti e/o molto pesanti	0.80
Malta degradata	0.80

Nel caso di compresenza di più carenze strutturali si considereranno tutti i fattori correttivi corrispondenti.

MANUALE
PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE E PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIASSUNTIVA
ASSEVERATIVA DELL'INTERVENTO A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE RELATIVA AL
PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

COFINANZIAMENTO A CARICO DELL'ENTE RICHIEDENTE
CONTRIBUTO ASSEGNABILE

E' previsto, quale condizione di ammissibilità, un cofinanziamento minimo a carico dell'Ente richiedente:

- nella misura pari al 10% dell'importo complessivo dell'intervento per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- nella misura pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento per i Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.

Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Genova ed i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

Qualora l'Ente intenda cofinanziare in misura aggiuntiva rispetto alle percentuali minime previste dal bando (come sopra indicate) viene attribuito 1 punto per ogni punto percentuale di finanziamento oltre a quanto dovuto sino ad un massimo di 50 punti.

Il contributo viene articolato come segue:

1. per ciascun intervento diverso dalla nuova costruzione:
 - 1.a. Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le Province e la Città metropolitana di Genova:**
 - 1.a.1. intervento con un costo complessivo sino a € 800.000,00:*
finanziamento totale dell'intervento;
 - 1.a.2. intervento con un costo complessivo superiore a € 800.000,00:*
contributo pari a € 800.000,00 cui va sommato un contributo aggiuntivo pari al 60% della parte eccedente nel caso in cui l'Ente si impegni a sostenere il 40% di spettanza;
 - 1.b. Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti:**
 - 1.b.1. intervento con un costo complessivo superiore a € 800.000,00:*
contributo pari ad € 800.000,00 oltre la quota obbligatoria di cofinanziamento del 10% sul costo complessivo dell'intervento, cui va sommato un contributo aggiuntivo pari al 60% della parte eccedente nel caso in cui l'Ente si impegni a sostenere il 40% di spettanza;
 - 1.c. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:**
 - 1.c.1. intervento con un costo complessivo superiore a € 800.000,00:*
contributo pari ad € 800.000,00 oltre la quota obbligatoria di cofinanziamento del 20% sul costo complessivo dell'intervento, cui va sommato un contributo aggiuntivo pari al 60% della parte eccedente nel caso in cui l'Ente si impegni a sostenere il 40% di spettanza;
2. per ciascun intervento di nuova costruzione:
 - 2.a. Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le Province e la Città metropolitana di Genova:**
 - 2.a.1. intervento con un costo complessivo sino a € 2.000.000,00:*
finanziamento totale dell'intervento;
 - 2.a.2. intervento con un costo complessivo superiore a € 2.000.000,00:*
contributo pari ad € 2.000.000,00 cui va sommato un contributo aggiuntivo pari al 60% della parte eccedente nel caso in cui l'Ente si impegni a sostenere il 40% di spettanza;
 - 2.b. Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti:**
 - 2.b.1. intervento con un costo complessivo superiore a € 2.000.000,00:*

contributo pari ad € 2.000.000,00 oltre la quota obbligatoria di cofinanziamento del 10% sul costo complessivo dell'intervento, cui va sommato un contributo aggiuntivo pari al 60% della parte eccedente nel caso in cui l'Ente si impegni a sostenere il 40% di spettanza;

2.c. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

2.c.1. intervento con un costo complessivo superiore a € 2.000.000,00:

contributo pari ad € 2.000.000,00 oltre la quota obbligatoria di cofinanziamento del 20% sul costo complessivo dell'intervento, cui va sommato un contributo aggiuntivo pari al 60% della parte eccedente nel caso in cui l'Ente si impegni a sostenere il 40% di spettanza.

Per l'anno 2018 una quota del 30% delle risorse assegnate alla Regione Liguria dal MIUR è riservata a favore delle Province e della Città Metropolitana di Genova.

Di tale riserva:

- il 30% è ripartito in modo omogeneo;
- il 70% è ripartito proporzionalmente tenendo conto del numero degli studenti iscritti alle scuole statali secondarie di II grado (fonte: *Dati sulla scuola in Liguria - Anno scolastico 2016/2017* - Ufficio scolastico regionale Liguria - www.istruzioneeliguria.it) e del numero degli edifici scolastici di in ogni singola provincia o nella Città Metropolitana di Genova ospitanti istituzioni scolastiche secondarie di II grado (fonte: Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica – www.ediliziascolastica.regione.liguria.it).

Esempio (riserva del 30% pari a € 10.000.000,00):

Ente	studenti	%	edifici	%	% <i>mixata</i>	QUOTA FISSA 30%	QUOTA VARIABILE 70%	TOTALE
C.M. Genova	32.122	52,95%	83	52,87%	52,91%	3.000.000	7.000.000	10.000.000
A.P. Imperia	8.414	13,87%	23	14,65%	14,26%	750.000	998.200	1.748.200
A.P. La Spezia	9.096	14,99%	23	14,65%	14,82%	750.000	1.037.400	1.787.400
A.P. Savona	11.029	18,18%	28	17,83%	18,01%	750.000	1.260.700	2.010.700
TOTALE	60.661	100,00%	156	100,00%	100,00%			

Viene selezionato almeno un intervento (della "graduatoria 1") per ciascuna Provincia ed almeno un intervento per la Città Metropolitana di Genova, fermo restando il limite degli importi assegnati come sopra indicato.

Nel caso in cui una Amministrazione provinciale o la Città Metropolitana di Genova non utilizzino tutta o parte della quota loro riservata, questa viene destinata al finanziamento delle domande presentate dalle Amministrazioni Comunali.

E', altresì, fatta riserva di una quota pari al 10% delle risorse assegnate alla Regione Liguria per le domande presentate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, selezionati sulla base della loro posizione utile in "graduatoria 1" e relative ad interventi diversi dalla nuova costruzione.

Le risorse restanti sono destinate alle richieste delle Amministrazioni Comunali in "graduatoria 1". Vengono finanziati (fonte Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica):

- 1 intervento per i Comuni che hanno sino a 5 edifici scolastici;
- 2 interventi per i Comuni che hanno da 6 a 20 edifici scolastici;
- 4 interventi per tutti gli altri Comuni.

1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I punteggi relativi ai punti B. e C. sono cumulabili tra di loro mentre non lo sono gli altri.

A. NUOVA COSTRUZIONE

L'Ente può presentare domanda per un intervento di nuova costruzione nel caso in cui:

1. l'adeguamento sismico non sia conveniente;
2. l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
3. si tratti di immobili scolastici in stato di pericolo o inagibili o soggetti a chiusura per provvedimento dell'autorità competente

Per le tipologie 1. e 2. deve essere allegata alla domanda di finanziamento apposita relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo manufatto.

Per la tipologia 3. deve essere allegata alla domanda di finanziamento apposita relazione tecnica che descriva lo stato di pericolo e le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo manufatto e/o il provvedimento di chiusura da parte dell'autorità competente.

Al termine dell'intervento devono essere inserite nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica tutte le certificazioni relative all'edificio.

Il punteggio viene così attribuito:

- | | |
|--|----------|
| • progetto di nuova costruzione | punti 90 |
| • progetto di nuova costruzione per demolizione e ricostruzione in un sito diverso da quello dove sorge attualmente l'edificio
<i>(sommabile al precedente)</i> | punti 5 |
| • progetto di nuova costruzione per demolizione e ricostruzione nello stesso sito <i>(sommabile al primo punto)</i> | punti 10 |
| • progetto di delocalizzazione dell'edificio esistente situato in zona a rischio idrogeologico <i>(sommabile ai primo punto)</i> | punti 10 |

B. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SIMICO OVVERO DI MIGLIORAMENTO SISMICO NEL CASO IN CUI L'EDIFICIO NON SIA ADEGUABILE IN RAGIONE DI VINCOLO DI INTERESSE CULTURALE

Si intende per intervento di adeguamento sismico quello in cui almeno il 50% dell'importo dei lavori riguardi opere strutturali di adeguamento e/o miglioramento sismico comprese le opere di demolizione strettamente correlate all'adeguamento stesso. E' possibile, quindi, inserire in tale tipologia di intervento anche tutte le lavorazioni strettamente connesse al fine di conseguire l'agibilità della struttura.

L'Ente deve dichiarare la somma destinata all'adeguamento sismico e quella ad altri interventi che devono essere esplicitati.

Per quanto riguarda interventi di miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale), l'intervento è tale quando prevede un miglioramento di almeno +0,2 dall'indice di partenza e, comunque, superiore dell'indice pari a 0,6

Esempio: se l'indice di partenza dell'edificio è pari a 0,3 deve essere raggiunto l'indice di 0,6;
se l'indice di partenza è 0,5 deve essere raggiunto l'indice di 0,7

Per poter effettuare questa tipologia di lavori, l'Ente deve presentare per gli edifici ricadenti in zona sismica 2, 3 e 4 analisi della vulnerabilità sismica o dichiarazione d'impegno ad effettuare l'analisi entro i termini previsti dall'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla

legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto del MIUR di autorizzazione del finanziamento

Al termine dell'intervento deve essere inserita nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica la certificazione attestante che l'edificio è adeguato dal punto di vista sismico pena la revoca del contributo.

Il punteggio viene così attribuito:

- adeguamento sismico: calcolo effettuato in base alla Tabella A (allegata alla procedura di selezione) massimo punti 50
- miglioramento sismico: calcolo effettuato in base alla Tabella A (allegata alla procedura di selezione) massimo punti 50

C. INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO E/O DI ULTERIORI CERTIFICAZIONI DI LEGGE COMUNQUE RICHIESTE PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE NONCHÉ ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Per poter effettuare le tipologie di lavori sottoindicate (da C.1. a C.4.), l'Ente deve presentare:

- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 2, dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata al presente Piano);
- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:
 - *costruiti prima del 1984*: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);
 - *costruiti dopo il 1984*: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all'epoca di costruzione, che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);

e inserire i relativi certificati / dichiarazioni nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

Al termine delle opere deve essere conseguito il certificato di agibilità dell'edificio scolastico, nonché gli ulteriori certificati oggetto di intervento pena la revoca del contributo. Le certificazioni devono essere inserite nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

c.1. Interventi finalizzati adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio per la presentazione di attestazione o di rinnovo periodico di conformità antincendio (CPI / SCIA) per attività soggette (allegato I al DPR n. 151/11) e l'adeguamento di attività non soggette; la riduzione del rischio di incendio, del rischio elettrico e di folgorazione finalizzato all'ottenimento della dichiarazione di conformità per attività soggette e non soggette

L'Ente deve indicare con X la tipologia di intervento da realizzarsi tra quelle di seguito elencate:

- interventi per la riduzione del rischio d'incendio:
 - inadeguatezza dei percorsi di esodo e dell'illuminazione di emergenza;
 - inadeguatezza della centrale termica;
 - carenza degli impianti di estinzione;
 - assenza di compartimentazioni (se prescritte);
 - carenza di sistemi di rilevazione (se prescritti);
 - inadeguatezza della segnaletica di sicurezza;
 - inadeguatezza del locale cucina;

- ulteriori carenze che impediscono il rilascio del CPI (da specificare);
- interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione:
 - inadeguatezza dei quadri elettrici;
 - inefficacia dell'impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
 - inadeguatezza delle linee di distribuzione;
 - inadeguatezza di prese e interruttori;
 - assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale;
 - altre carenze che impediscono l'ottenimento di certificazioni di conformità (da specificare);

Il punteggio viene così attribuito:

- interventi finalizzati adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio per la presentazione di attestazione o di rinnovo periodico di conformità antincendio (CPI / SCIA) per attività soggette (allegato I al DPR n. 151/11) e l'adeguamento di attività non soggette; la riduzione del rischio di incendio, del rischio elettrico e di folgorazione finalizzato all'ottenimento della dichiarazione di conformità per attività soggette e non soggette punti 28

C.2. Interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto

L'Ente deve indicare con X la tipologia di intervento da realizzarsi tra quelle di seguito elencate:

- rischio di caduta di elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc.);
- rischio di caduta di elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti, serramenti, ecc.);

Il punteggio viene così attribuito:

- interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto punti 5

C.3. Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche

L'Ente deve indicare con X la tipologia di intervento da realizzarsi tra quelle di seguito elencate:

- inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterni;
- impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso;
- carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti diversamente abili;
- inadeguatezza dei servizi igienici;
- inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra);

Il punteggio viene così attribuito:

- interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche punti 5

C.4. Interventi di eliminazione di rischi diversi

L'Ente deve indicare con X la tipologia di intervento da realizzarsi tra quelle di seguito elencate:

- inadeguatezza del microclima;
- insufficienza dell'illuminazione naturale;
- rischi da rumore;
- inadeguatezza altezza parapetti e corrimano;

- pavimenti interni sconnessi o sdruciolevoli;
- inadeguatezza superfici vetrate;

Il punteggio viene così attribuito:

- interventi di eliminazione di rischi diversi punti 2

D. INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (m.c.a.)

Per poter effettuare questa tipologia di lavori, l'Ente deve presentare:

- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 2, dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata al presente Piano);
- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:
 - *costruiti prima del 1984*: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);
 - *costruiti dopo il 1984*: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all'epoca di costruzione, che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);

e inserire i relativi certificati / dichiarazioni nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

Al termine delle opere l'Ente deve dichiarare la completa rimozione di materiali contenenti amianto pena la revoca del contributo. Tale dichiarazione deve essere inserita nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

L'Ente deve indicare con X la tipologia di intervento da realizzarsi tra quelle di seguito elencate:

- m.c.a. ma con emissioni entro i limiti;
- m.c.a. localizzati (canne fumarie, cassoni, etc.) con emissioni oltre i limiti;
- m.c.a. diffusi (pannellature, pavimenti, tetti, etc.) con emissioni oltre i limiti.

Il punteggio viene così attribuito:

- interventi finalizzati all'eliminazione di materiali contenenti amianto punti 20

E. AMPLIAMENTO PER SOPRAGGIUNTE NECESSITÀ SCOLASTICHE

Per poter effettuare questa tipologia di lavori, l'Ente deve presentare:

- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 2, dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata al presente Piano);
- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:
 - *costruiti prima del 1984*: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);
 - *costruiti dopo il 1984*: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all'epoca di costruzione, che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);

e inserire i relativi certificati / dichiarazioni nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

Il punteggio viene così attribuito:

- ampliamento per sopraggiunte necessità scolastiche punti 10

F. COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO / NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER SOPRAGGIUNTE NECESSITÀ SCOLASTICHE

L'Ente deve allegare alla domanda di finanziamento apposita relazione tecnica nella quale sono descritte le ragioni legate alla realizzazione di un nuovo manufatto.

Il punteggio viene così attribuito:

- costruzione di nuovo edificio scolastico / nuova palestra per sopraggiunte necessità scolastiche punti 10

G. OGNI ALTRO INTERVENTO DIVERSO DA QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI

Per poter effettuare questa tipologia di lavori, l'Ente deve presentare:

- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 2, dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata al presente Piano);
- per gli edifici esistenti e ricadenti in zona sismica 3 e 4:
 - *costruiti prima del 1984*: dichiarazione -supportata da indagine di vulnerabilità sismica almeno a livello LC2- che l'edificio raggiunge, in termini di sicurezza strutturale, i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);
 - *costruiti dopo il 1984*: dichiarazione di rispondenza alla normativa sismica vigente all'epoca di costruzione, che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche (vedi dichiarazione allegata alla procedura di selezione);

e inserire i relativi certificati / dichiarazioni nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

L'Ente deve, altresì, dichiarare che l'edificio possiede il certificato di agibilità e che risulta adeguato per quanto riguarda la normativa antincendio e che i relativi certificati / dichiarazioni sono oppure sono stati inseriti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

Specificare il tipo di intervento effettuato.

Il punteggio viene così attribuito:

- ogni altro intervento diverso da quelli precedentemente elencati punti 5

2 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATO**A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATO**

Possono essere presentate domande di finanziamento corredate di:

1. documento di indirizzo alla progettazione;
2. progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare);
3. progetto definitivo;
4. progetto esecutivo munito di verbale di verifica.

In caso di presentazione di documento di indirizzo alla progettazione, la domanda, dopo istruttoria, viene posta nella “graduatoria 2”.

Le domande supportate da tutti gli altri livelli progettuali sono poste, dopo istruttoria, nella “graduatoria 1”.

I progetti devono essere approvati con atto del competente organo.

Deve essere altresì indicato l'indice sismico di vulnerabilità sismico rilevato a seguito di indagine di vulnerabilità sismica (non è previsto punteggio)

Il punteggio viene così attribuito:

“graduatoria 1”:

- | | |
|--|----------|
| • progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) | punti 5 |
| • progetto definitivo | punti 10 |
| • progetto esecutivo munito di verbale di verifica | punti 30 |
| • autorizzazione sismica (<i>sommabile al precedenti</i>) | punti 10 |
| • presenza di verifica di vulnerabilità sismica (<i>sommabile al precedenti</i>) | punti 10 |

“graduatoria 2”

- | | |
|---|---------|
| • documento di indirizzo alla progettazione | punti 0 |
|---|---------|

3 - EFFICACIA NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE

A. DISPONIBILITÀ DI ULTERIORI RISORSE

L'Ente deve indicare l'importo a carico dell'investitore privato nella realizzazione dell'intervento e/o del “conto termico” (www.gse.it) e/o del “credito sportivo” (www.creditosportivo.it) e/o altro contributo (da specificare).

Nel caso di ricorso al “conto termico” è necessario allegare alla domanda il fac-simile con la quantificazione dell'incentivo che il Portale del GSE simula in fase preliminare e prima della presentazione della richiesta di finanziamento.

Il punteggio viene così attribuito:

- | | |
|---|----------|
| • coinvolgimento di investitori privati | punti 5 |
| • ricorso al “conto termico” | punti 10 |
| • ricorso al “credito sportivo” | punti 10 |
| • altro (da specificare) | punti 5 |

B. COFINANZIAMENTO

(Vedasi inizio “Manuale”)

Qualora l'Ente intenda cofinanziare in misura aggiuntiva rispetto alle percentuali minime previste dal bando (ovvero oltre il 10% del costo complessivo dell'intervento per Enti con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti – oltre il 20% per Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti – qualsiasi percentuale aggiuntiva per quegli Enti per cui non è previsto obbligo di cofinanziamento) viene attribuito 1 punto per ogni punto percentuale di finanziamento oltre a quanto dovuto sino ad un massimo di 50 punti.

Il punteggio viene così attribuito:

- | | |
|--|------------------|
| • grado di partecipazione al cofinanziamento | massimo punti 50 |
|--|------------------|

C. RILASCIO DI SUPERFICI IN AFFITTO A TITOLO ONEROSO

L'Ente deve indicare l'importo di affitto annuo versato qualora l'intervento sia finalizzato al rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso.

Il punteggio viene così attribuito:

- l'intervento è finalizzato al rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso punti 10

D. INTERVENTO RELATIVO AD UN EDIFICIO OSPITANTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI II GRADO

L'Ente deve indicare con X qualora nell'edificio sia presente una scuola secondaria di II grado (scuola superiore)

Il punteggio viene così attribuito:

- intervento relativo ad un edificio ospitante istituzioni scolastiche di II grado punti 3

E. NUMERO DI ISCRITTI (A.S. 2017/2018)

L'Ente deve indicare il numero di studenti iscritti per l'anno scolastico 2017/2018 e frequentanti le istituzioni scolastiche presenti nell'edificio oggetto di intervento e allegare alla domanda la dichiarazione da parte del/i Dirigente/i scolastico/i che attesti tale dato.

All'intervento che presenta il numero più basso di studenti iscritti viene assegnato il punteggio minimo pari a 0 punti mentre all'intervento che presenta il numero più alto di studenti iscritti viene assegnato il punteggio massimo di 50 punti.

All'attribuzione dei punteggi per gli interventi intermedi si procede per interpolazione lineare

Il punteggio viene così attribuito:

- numero di iscritti (a.s. 2017/2018) interessati dal progetto massimo punti 50

F. INTERVENTO CONCLUSIVO

L'Ente deve indicare con X qualora l'intervento non preveda ulteriori lotti funzionali (unico lotto o ultimo lotto). Non è possibile, in ogni caso, procedere al frazionamento in lotti di interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale);

Il punteggio viene così attribuito:

- l'intervento non prevede ulteriori lotti funzionali punti 5

G. COMPLETAMENTO DI LAVORI INIZIATI E NON TERMINATI PER MANCANZA DI FINANZIAMENTO

L'Ente deve indicare con X qualora la domanda si riferisca al completamento di lavori iniziati e non terminati per mancanza di finanziamento e dichiarare che l'intervento è inserito nell'elenco delle opere incompiute di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42.

Il punteggio viene così attribuito:

- l'intervento consente di completare lavori iniziati e non terminati per mancanza di finanziamento punti 5

H. EDIFICIO IN STATO DI PERICOLO O INAGIBILE O SITUATO IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO

L'Ente deve indicare con X qualora l'intervento sia relativo ad un edificio in stato di pericolo o inagibile o situato in zona a rischio idrogeologico e allegare alla domanda apposita relazione che specifichi lo stato dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

Il punteggio viene così attribuito:

- l'intervento è relativo ad un edificio in stato di pericolo o inagibile o situato in zona a rischio idrogeologico punti 20

I. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'Ente deve indicare con X qualora l'intervento preveda:

- applicazione del "Protocollo ITACA" o di analoghi sistemi di certificazione;
- efficientamento energetico; in questo caso deve essere certificato, a fine intervento, l'incremento di classe energetica dell'edificio;
- progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE);
- conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2017 (GU n.259 del 06/11/2017).

Il punteggio viene così attribuito:

- applicazione del "Protocollo ITACA" o di analoghi sistemi di certificazione punti 3
- efficientamento energetico: *all'attribuzione del punteggio si procede assegnando 1 punto per ogni classe incrementata e di 1 punto per la classe A+* punti 8
- progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE); punti 2
- conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2017 (GU n.259 del 06/11/2017) punti 2

4 - PUNTEGGI AGGIUNTIVI**A. COMPLETEZZA DEI DATI INSERITI NEL PORTALE DELL'ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA**

L'Ente deve indicare con X qualora i simboli posti sotto la scritta "SNAES" presenti a fianco di tutti gli edifici censiti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica sono di colore verde (rispondenza alle richieste dello SNAES).

Il punteggio viene così attribuito:

- rispondenza dei dati di tutti gli edifici dell'Ente presenti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica alle richieste del Sistema Nazionale delle Anagrafi di Edilizia Scolastica (SNAES) punti 10

B. PRESENZA DI PIÙ ORDINI DI SCUOLE NELL'EDIFICIO

L'Ente deve indicare con X qualora nell'edificio oggetto di intervento vi sia una compresenza di almeno due delle seguenti punti di erogazione del servizio pubblici:

- scuola dell'infanzia (materna)
- scuola primaria (elementare)
- scuola secondaria di I grado (media)
- scuola secondaria di II grado (superiore)

Lo stesso dato deve essere verificabile sul portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia scolastica.

Il punteggio viene così attribuito:

- compresenza di più ordini di scuole punti 15

C. ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SERVIZIO DI PIÙ COMUNI

L'Ente deve indicare con X qualora l'edificio oggetto di intervento sia frequentato da alunni provenienti da Comuni diversi da quello in cui è presente

Il punteggio viene così attribuito:

- asservimento a più Comuni delle istituzioni scolastiche presenti nell'edificio punti 5

D. COMUNI MONTANI

L'Ente deve indicare con X qualora il Comune dove è ubicato l'edificio scolastico oggetto di intervento sia dichiarato interamente montano e non è costiero così come indicato nella banca dati dei Comuni montani della Regione Liguria.

Il punteggio viene così attribuito:

- ubicazione dell'edificio scolastico in un Comune dichiarato interamente montano e non costiero punti 10

Dichiarazione da trasmettere tramite scansione per la selezione relativa al Piano Generale Triennale degli interventi di Edilizia Scolastica

Il/La
sottoscritto/a _____
_____ nato/a _____ a _____
il _____
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'Ente
con sede _____
in _____, codice fiscale n. _____
_____ in relazione

alla domanda di ammissione a finanziamento dell'intervento sull'edificio codice (*), _____, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. del 30 marzo 2018, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di seguito indicate

DICHIARA

(barrare solo le fattispecie pertinenti)

- che l'Ente rappresentato è proprietario dell'immobile per il quale viene richiesto il finanziamento;
- che l'immobile oggetto di finanziamento è di proprietà pubblica e più specificatamente *(indicare l'Ente proprietario)*

- che l'intervento proposto:

- ha ottenuto autorizzazione sismica rilasciata ai sensi di legge;
- riguarda un edificio dichiarato pericoloso o inagibile;
- prevede l'applicazione del "Protocollo ITACA" o di analoghi sistemi di certificazione;
- prevede l'efficientamento energetico dell'edificio con un incremento di _____ classi energetiche;
- prevede una progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE);
- è conforme ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2017 (GU n.259 del 06/11/2017);
- è relativo ad un edificio ospitante _____ alunni, così come da dichiarazione del Dirigente scolastico allegata;
- è relativo ad un edificio comprendente più ordini di scuole;
- è compartecipato per € _____ quale:

- incentivo per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici ("Conto Termico")
 - contributo per il credito sportivo;
 - investitori privati
 - altro;
- è inserito nell'elenco delle opere incomplete di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42;
- che l'intervento proposto garantisce l'adeguamento sismico dell'edificio ovvero il miglioramento sismico (nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale);
- che l'intervento / lotto conclusivo garantisce (*cancellare la voce che non interessa*):
- l'adeguamento / il miglioramento sismico dell'edificio;
 - l'ottenimento del certificato di collaudo statico / del certificato di agibilità / del CPI / della SCIA

OPPURE

- che l'eventuale lotto funzionale e/o prestazionale autonomamente fruibile garantisce la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma dell'intervento realizzato;
- che è stata redatta una verifica di vulnerabilità sismica e l'indice sismico risulta essere _____;

OPPURE

- che l'Ente si impegna ad effettuare la verifica della vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e, comunque, non oltre la data del decreto del MIUR di autorizzazione del finanziamento;
- che l'edificio, ricadente in zona sismica 2, raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (*in caso di interventi diversi da quelli di cui alla lettera C, del punto 3. della procedura di selezione per il Piano regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020*) e che tale dichiarazione è supportata da indagine di vulnerabilità sismica di livello almeno LC2;
- che l'edificio, costruito prima del 1984, ricadente in zona sismica 3 / 4 (*cancellare la voce che non interessa*), raggiunge in termini di sicurezza strutturale i livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento (*in caso di interventi diversi da quelli di cui alla lettera C, del punto 3. della procedura di selezione per il Piano regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020*) e che tale dichiarazione è supportata da indagine di vulnerabilità sismica di livello almeno LC2;
- che l'edificio, costruito dopo il 1984, ricadente in zona sismica 3 / 4 (*cancellare la voce che non interessa*), risponde alle norme sismiche vigenti all'epoca di costruzione e che non vi è l'obbligo di effettuare ulteriori verifiche (*in caso di interventi diversi da quelli di cui alla lettera C, del punto 3. della procedura di selezione per il Piano regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020*);

- che l'edificio possiede il certificato di agibilità e che risulta adeguato per quanto riguarda la normativa antincendio (in caso di interventi diversi da quelli di cui alla lettera C, del punto 3. della procedura di selezione per il Piano regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020);
- che in data _____ la Giunta / il Consiglio (*cancellare la voce che non interessa*) ha approvato:
- il documento di indirizzo alla progettazione;
 - il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare);
 - il progetto definitivo;
 - il progetto esecutivo munito di verbale di verifica relativo all'intervento, comprensivo dell'impegno a cofinanziare (*nella misura prevista dal bando*) per il quale viene richiesto il finanziamento e che lo stesso è stato regolarmente validato dal responsabile del procedimento;
- che l'intero importo indicato è effettivamente destinato ad opere di adeguamento a norma e messa in sicurezza / ampliamento / nuova costruzione dell'edificio scolastico / palestra (*cancellare la voce che non interessa*), così come evidenziato nella documentazione trasmessa;
- che i costi delle opere edili ed impiantistiche, ivi compresi gli oneri per la sicurezza nei cantieri, fanno riferimento al vigente Prezzario Regionale – anno 2018;
- che non sono ancora state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori oggetto di finanziamento;
- che la tipologia dell'intervento è ricompresa in quelle previste al punto 1 della procedura di selezione allegata alla deliberazione regionale sopra citata;
- che l'Ente rappresentato si impegna a mantenere la destinazione ad uso scolastico dell'edificio finanziato per un periodo non inferiore a dieci anni;
- la congruità della spesa;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa..

DICHIARA

altresì, che, in caso di parità di punteggio, gli interventi relativi al proprio Ente dovranno essere ordinati secondo la seguente priorità (nel caso di presentazione di più interventi):

1. edificio codice: (*).....
2. edificio codice: (*).....
3. edificio codice: (*).....
4. edificio codice: (*).....
5. edificio codice: (*).....
6. edificio codice: (*).....

(in caso di ulteriori interventi NON manipolare la presente dichiarazione e chiedere al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia della Regione Liguria la modifica)

DICHIARA

infine, che, in caso di ammissione a finanziamento, si impegna a fornire tempestivamente via posta elettronica certificata al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia, competente per materia, tutti gli atti comprovanti le affermazioni di cui sopra qualora non già documentate attraverso la procedura informatizzata..

(luogo e data)

Il legale Rappresentante dell'Ente (**)
(o un suo delegato) (***)
(nome, cognome)

(*) si tratta del numero presente sul portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia scolastica posto a fianco dell'indirizzo dell'edificio

(**) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare la fotocopia del documento di identità

(***) allegare atto di delega

Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione relativa al Piano regionale Triennale degli interventi di edilizia scolastica

La Scheda è scaricabile dal portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica, deve essere compilata attraverso il foglio di calcolo scaricato e, successivamente:

- stampata, sottoscritta e, insieme alla lettera di richiesta del finanziamento, trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- inserita nella procedura informatizzata.

1. CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

A.	INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	(indicare con "X")
	nuova costruzione per sostituzione degli edifici scolastici esistenti nel caso in cui l'adeguamento o miglioramento sismico (per edifici non adeguabili in ragione del vincolo di interesse culturale) non sia conveniente, in stato di pericolo o inagibili o soggetti a chiusura da parte dell'autorità competente (<i>indicare quale di seguito</i>)	
	• progetto di nuova costruzione	
	• progetto con demolizione e ricostruzione in un sito diverso da quello dove sorge attualmente l'edificio	
	• progetto con demolizione e ricostruzione dell'edificio nello stesso sito	
	• progetto con delocalizzazione dell'edificio esistente situato in zona a rischio idrogeologico	
B.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO (NEL CASO IN CUI L'EDIFICIO NON SIA ADEGUABILE IN RAGIONE DEL VINCOLO DI INTERESSE CULTURALE)	(indicare punteggio)
	interventi di adeguamento sismico (<i>indicare il punteggio ottenuto in seguito al calcolo effettuato in base alla Tabella A allegata alla procedura di selezione</i>)	
	interventi di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale (<i>indicare il punteggio ottenuto in seguito al calcolo effettuato in base alla Tabella A allegata alla procedura di selezione</i>)	
C - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RISCHI, ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO E/O DI ULTERIORI CERTIFICAZIONI DI LEGGE COMUNQUE RICHIESTE PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE NONCHÉ ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO:		(indicare con "X")
C.1	interventi finalizzati adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio per la presentazione di attestazione o di rinnovo periodico di conformità antincendio (CPI / SCIA) per attività soggette (allegato I al DPR n. 151/11) e l'adeguamento di attività non soggette; la riduzione del rischio di incendio, del rischio elettrico e di folgorazione finalizzato all'ottenimento della dichiarazione di conformità per attività soggette e non soggette (<i>indicare quale di seguito</i>):	
	• interventi per la riduzione del rischio di incendio:	
	➤ inadeguatezza dei percorsi di esodo e dell'illuminazione d'emergenza	
	➤ inadeguatezza della centrale termica	
	➤ carenza degli impianti di estinzione;	
➤ assenza di compartimentazioni (se prescritte)		

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ carenza di sistemi di rilevazione (se prescritti) ➤ inadeguatezza della segnaletica di sicurezza ➤ ulteriori carenze che impediscono il rilascio del CPI (<i>specificare</i>) 	
	<p>• interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ inadeguatezza dei quadri elettrici; ➤ inefficacia dell'impianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche ➤ inadeguatezza delle linee di distribuzione; ➤ inadeguatezza di prese e interruttori ➤ assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale ➤ ulteriori carenze che impediscono l'ottenimento dei certificazioni di conformità (<i>specificare</i>) 	
C.2	<p>• interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto (<i>indicare quale di seguito</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rischio di caduta di elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, etc.); ➤ rischio di caduta di elementi interni (intonaci controsoffitti, corpi illuminanti, serramenti, etc.); 	
C.3	<p>• interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (<i>indicare quale di seguito</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterni ➤ impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso ➤ carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti diversamente abili ➤ inadeguatezza dei servizi igienici ➤ inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra) 	
C.4	<p>• interventi di eliminazione di rischi diversi (<i>indicare quale di seguito</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ inadeguatezza del microclima ➤ insufficienza dell'illuminazione naturale ➤ rischi da rumore ➤ inadeguatezza altezza parapetti e corrimano ➤ pavimenti interni sconnessi o sdruciolevoli ➤ inadeguatezza locale cucina ➤ inadeguatezza superfici vetrate 	
D.	<p>interventi finalizzati all'eliminazione di materiali contenenti amianto (m.c.a.) (<i>indicare quale di seguito</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ m.c.a. ma con emissioni entro i limiti 	

	➤ m.c.a. localizzati (canne fumarie, cassoni, etc.) con emissioni oltre i limiti	
	➤ m.c.a. diffusi (pannellature, pavimenti, tetti, etc.) con emissioni oltre i limiti	
E.	ampliamento per sopraggiunte necessità scolastiche	
F.	costruzione nuovo edificio scolastico / nuova palestra scolastica per sopraggiunte necessità scolastiche	
G.	ogni altro intervento diverso da quelli precedentemente elencati (<i>specificare</i>) _____	

ULTERIORI CRITERI

2 - livello di progettazione approvato – “graduatoria 1”		(indicare con “X” o altro come da indicazione)
A.	progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare)	
	progetto definitivo	
	progetto esecutivo munito di verbale di verifica	
	autorizzazione sismica rilasciata ai sensi di legge	
	presenza di verifica di vulnerabilità sismica	
	indice di vulnerabilità al momento della domanda (<i>indicare l’indice</i>)	

2 - livello di progettazione approvato – “graduatoria 2”		(indicare con “X”)
A.	documento di indirizzo alla progettazione	

3 - efficacia nell'impiego delle risorse		(indicare con "X" o altro come da indicazione)
A.	disponibilità di ulteriori risorse:	
	• coinvolgimento di investitori privati nella realizzazione dell'intervento <i>(indicare l'importo)</i>	
	• ricorso al "conto termico" <i>(indicare l'importo)</i>	
	• ricorso al "credito sportivo" <i>(indicare l'importo)</i>	
	• altro <i>(specificare – indicare l'importo)</i>	
B.	cofinanziamento <i>(indicare l'importo)</i>	
C.	l'intervento è finalizzato al rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso <i>(indicare importo affitto annuo)</i>	
D.	l'intervento è relativo ad un edificio ospitante istituzioni scolastiche di II grado	
E.	numero di iscritti (a.s. 2017/2018) <i>(indicare numero)</i>	
F.	l'intervento non prevede ulteriori lotti funzionali	
G.	l'intervento consente di completare lavori iniziati e non terminati per mancanza di finanziamento	
H.	l'intervento è relativo ad un edificio in stato di pericolo o inagibile o situato in zona a rischio idrogeologico	
I.	sostenibilità ambientale:	
	• l'intervento prevede l'applicazione del "Protocollo Itaca" o di analoghi sistemi di certificazione	
	• l'intervento prevede l'efficientamento energetico dell'edificio (incremento di classe energetica)	
	• l'intervento prevede una progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE)	
	• il progetto è conforme ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2017 (GU n.259 del 06/11/2017)	

4 - punteggi aggiuntivi		(indicare con "X")
A.	rispondenza dei dati di tutti gli edifici dell'Ente presenti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica alle richieste del Sistema Nazionale delle Anagrafi di Edilizia Scolastica (SNAES)	
B.	compresenza di più ordini di scuole	
C.	asservimento a di più Comuni delle istituzioni scolastiche presenti nell'edificio	
D.	ubicazione dell'edificio scolastico in un Comune dichiarato interamente montano e non costiero	

data.....

il Responsabile del Procedimento (*)

(nome, cognome)

il legale Rappresentante dell'Ente (*)

(o un suo delegato) (**)

(nome, cognome)

(*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare la fotocopia del documento di identità.

(**) allegare l'atto di delega

**PIANO REGIONALE TRIENNALE
DEGLI INTERVENTI DI L'EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020**

PARTE SECONDA

**PROCEDURA DI SELEZIONE
PER INTERVENTI RELATIVI AL SOLO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO**

1. Tipologie di intervento ammissibili

In attuazione di quanto stabilito nel corso della riunione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica del 7 marzo 2018, sono ammissibili al finanziamento straordinario statale i piccoli interventi che prevedano esclusivamente opere volte al conseguimento della certificazione antincendio presentati dagli Enti locali su immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti sul portale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica regionale e che ospitano istituzioni scolastiche statali.

Non possono essere ammessi gli interventi:

- già oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali, in qualsiasi forma erogati;
- per i quali alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 4.1 siano state avviate le procedure di gara relative all'intervento oggetto di finanziamento.

2. Valutazione degli interventi ed attribuzione dei punteggi

Gli interventi ammissibili, finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione antincendio, vengono ordinati in apposito elenco ("graduatoria 3") sulla base dei punteggi assegnati come di seguito indicato:

	punteggio massimo
progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare)	5
progetto definitivo	10
progetto esecutivo munito di verbale di verifica	30
numero di iscritti (a.s. 2017/2018) interessati dal progetto <i>(all'intervento che presenta il numero più basso di studenti iscritti viene assegnato il punteggio minimo di 0 punti mentre all'intervento che presenta il numero più alto di studenti iscritti viene assegnato il punteggio massimo di 50 punti; all'attribuzione dei punteggi per gli interventi intermedi si procede per interpolazione lineare)</i>	0 - 50
rispondenza dei dati di tutti gli edifici dell'Ente presenti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica alle richieste del Sistema Nazionale delle Anagrafi di	10

Edilizia Scolastica (SNAES)	
compresenza di più ordini di scuole nell'edificio	15
asservimento a di più Comuni delle istituzioni scolastiche presenti nell'edificio	5
ubicazione dell'edificio scolastico in un Comune dichiarato interamente montano e non costiero	10

A parità di punteggio di interventi presentati da Enti diversi viene data priorità nell'ordine:

1. al livello di progettazione indicato;
2. agli interventi di minore importo;
3. all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

A parità di punteggio di interventi presentati dallo stesso Ente viene tenuto conto dell'ordine di priorità indicato dall'Ente medesimo.

3. Presentazione della domanda

Le domande di accesso al contributo devono pervenire alla Regione Liguria entro le ore 13:00 dell'ottantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto 3 gennaio 2018, n. 47 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e devono essere formulate seguendo esclusivamente l'apposita procedura informatizzata via web resa disponibile sul sito www.ediliziascolastica.regione.liguria.it a far data dal 2 maggio 2018 tramite la compilazione della "Scheda per la gestione della richiesta di un finanziamento per l'edificio scolastico".

Qualora il termine per la presentazione della domanda scada in giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

A pena di esclusione:

- i modelli allegati per la presentazione della domanda non devono in alcun modo essere modificati;
- il "Riepilogo richiesta finanziamento edificio", generato in formato ".pdf" dalla procedura informatizzata, che attesta l'avvenuta compilazione della domanda *on line*, e la stampa della "Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione", scaricabile dal portale dell'Anagrafe e debitamente compilata, devono:
 - essere sottoscritte dai soggetti indicati;
 - trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- nella procedura informatizzata **deve** essere inserita la seguente documentazione (**obbligatoria**):
 - dichiarazione (allegata alla presente procedura);
 - "Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione" (allegata alla presente procedura);
 - provvedimento di approvazione del livello progettuale;
 - elaborati tecnici composti da:
 - a) dichiarazione del/i Dirigente/i scolastico/i circa il numero di alunni presenti nell'edificio oggetto di intervento (anno scolastico 2017/2018);

- b) relazione tecnica illustrativa o suo estratto;
- c) stima sommaria dei lavori o *Computo Metrico Estimativo* da cui si evincano le lavorazioni suddivise in categorie omogenee;
- d) cronoprogramma;
- e) elaborati grafici (stato attuale/progetto/confronto).

Qualora i dati inseriti nella "Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione" e/o nella dichiarazione sostitutiva risultino affetti da errore materiale o ideologico e, in particolare, confliggenti o non comprovati dai dati presenti all'interno del portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica o nella documentazione prodotta, vengono considerati come non valutabili e non danno diritto al punteggio.

Le domande presentate con modalità diverse da quanto sopra indicato sono considerate inammissibili.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte degli Enti proponenti, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta alla Regione Liguria, titolare del trattamento.

4. Assegnazione del finanziamento

Il contributo massimo assegnabile è pari a:

- € 50.000,00 per interventi relativi ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione;
- € 70.000,00 per interventi relativi ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione.

Qualora il costo complessivo dell'opera superi il contributo massimo assegnabile, l'Ente richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento anche la dichiarazione di compartecipazione finanziaria a proprio carico.

La determinazione dell'importo dei costi ammissibili per l'eventuale finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell'intervento, predisposto nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici.

I costi di progettazione, direzione e collaudo lavori sono ammissibili complessivamente per un massimo del 15% dell'importo dei lavori.

Sono ammessi a finanziamento (fonte: Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica):

- 1 intervento per gli Enti che hanno sino a 5 edifici scolastici;
- 2 interventi per gli Enti che hanno da 6 a 20 edifici scolastici;
- 4 interventi per tutti gli altri Enti.

**Dichiarazione da trasmettere tramite scansione per la selezione
di interventi relativi al solo adeguamento antincendio**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'Ente con sede
in _____, codice fiscale n. _____
in relazione

alla domanda di ammissione a finanziamento dell'intervento sull'edificio codice (*) _____, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. del 30 marzo 2018, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di seguito indicate

DICHIARA
(barrare solo le fattispecie pertinenti)

- che l'Ente rappresentato è proprietario dell'immobile per il quale viene richiesto il finanziamento;
- che l'immobile oggetto di finanziamento è di proprietà pubblica e più specificatamente (*indicare l'Ente proprietario*)

- che l'intervento proposto:

- è relativo ad un edificio ospitante _____ alunni, così come da dichiarazione del dirigente scolastico allegata;
- è relativo ad un edificio comprendente più ordini di scuole;
- garantisce l'ottenimento della certificazione antincendio

- che in data _____ la Giunta / il Consiglio (*cancellare la voce che non interessa*) ha approvato:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare);
- il progetto definitivo;
- il progetto esecutivo munito di verbale di verifica relativo all'intervento, comprensivo dell'impegno a cofinanziare (*qualora il costo dell'opera superi il contributo massimo assegnabile*) per il quale viene richiesto il finanziamento e che lo stesso è stato regolarmente validato dal responsabile del procedimento;

- che l'intero importo indicato è esclusivamente destinato ad opere finalizzate all'ottenimento della certificazione antincendio

- che i costi delle opere edili ed impiantistiche, ivi compresi gli oneri per la sicurezza nei cantieri, fanno riferimento al vigente Prezzario Regionale – anno 2018;

- che non sono ancora state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori oggetto di finanziamento;

- la congruità della spesa;

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa..

DICHIARA

altresi, che, in caso di parità di punteggio, gli interventi relativi al proprio Ente dovranno essere ordinati secondo la seguente priorità (nel caso di presentazione di più interventi):

1. edificio codice: (*).....
2. edificio codice: (*).....
3. edificio codice: (*).....
4. edificio codice: (*).....
5. edificio codice: (*).....
6. edificio codice: (*).....

(in caso di ulteriori interventi NON manipolare la presente dichiarazione e chiedere al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia della Regione Liguria la modifica)

DICHIARA

infine, che, in caso di ammissione a finanziamento, si impegna a fornire tempestivamente via posta elettronica certificata al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia, competente per materia, tutti gli atti comprovanti le affermazioni di cui sopra qualora non già documentate attraverso la procedura informatizzata..

_____ (luogo e data)

Il legale Rappresentante dell'Ente (**)
(o un suo delegato) (***)
(nome, cognome)

(*) si tratta del numero presente sul portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia scolastica posto a fianco dell'indirizzo dell'edificio

(**) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare la fotocopia del documento di identità

(***) allegare atto di delega

Scheda riassuntiva asseverativa dell'intervento a supporto della valutazione degli interventi relativi al solo adeguamento antincendio

La Scheda è scaricabile dal portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica, deve essere compilata attraverso il foglio di calcolo scaricato e, successivamente:

- stampata, sottoscritta e, insieme alla lettera di richiesta del finanziamento, trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- inserita nella procedura informatizzata.

livello di progettazione approvato	(indicare con "X" o altro come da indicazione)
progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare)	
progetto definitivo	
progetto esecutivo munito di verbale di verifica	
cofinanziamento (indicare l'importo)	
numero di iscritti (a.s. 2017/2018) (indicare numero)	
rispondenza dei dati di tutti gli edifici dell'Ente presenti nel portale dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica alle richieste del Sistema Nazionale delle Anagrafi di Edilizia Scolastica (SNAES)	
compresenza di più ordini di scuole nell'edificio	
asservimento a di più Comuni delle istituzioni scolastiche presenti nell'edificio	
ubicazione dell'edificio scolastico in un Comune dichiarato interamente montano e non costiero	

data.....

il Responsabile del Procedimento (*)

(nome, cognome)

il legale Rappresentante dell'Ente (*)

(o un suo delegato) (**)

(nome, cognome)

(*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare la fotocopia del documento di identità.

(**) allegare l'atto di delega